

TITOLO II A IGIENE EDILIZIA DEGLI AMBIENTI CONFINATI AD USO CIVILE, COLLETTIVO, SOCIALE, LAVORATIVO

CAPO I - NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Articolo 2.1 - Parere sanitario per titoli abilitativi edilizi e per gli strumenti urbanistici generali.

C1

Quando sia necessario acquisire parere igienico - sanitario al fine della realizzazione di opere edilizie o all'approvazione di uno strumento urbanistico generale o settoriale qualora tale parere sia richiesto ai sensi della Legge vigente in materia dovrà essere presentata al Servizio di Igiene Pubblica domanda corredata di tutti i documenti atti ed elaborati necessari per permettere una chiara e corretta comprensione dell'opera e per l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per l'espressione del parere.

C2

Nella relazione e/o negli elaborati da allegarsi alla domanda ai fini della valutazione igienico sanitaria debbono essere indicati:

- i materiali e le sezioni dei muri con la descrizione di eventuali mezzi adottati per assicurare la difesa termica dell'edificio;
- le caratteristiche, le dimensioni e i sistemi di apertura degli infissi esterni ai fini dell'isolamento termoacustico;
- la destinazione d'uso, la superficie, l'altezza ed i rapporti di illuminazione ed aerazione dei singoli vani;
- il sistema di ventilazione artificiale degli ambienti per i quali tale ventilazione è ammessa secondo le norme del presente regolamento;
- il sistema di riscaldamento, la potenzialità della caldaia nonché l'ubicazione e le sezioni di canne fumarie e di esalazione;
- il sistema di approvvigionamento idropotabile

C3

Il Parere preventivo dell'Azienda USL è richiesto nel caso in cui l'attività rientri nell'elenco di cui al comma 4 ; negli altri casi tale parere potrà essere sostituito da una dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. 31/2002), e per gli effetti di cui all'art. 481 C.P., nella quale il progettista incaricato asseveri che l'intervento rispetta tutti i requisiti di carattere igienico-sanitario, nonché le norme di sicurezza, previsti in materia da leggi e regolamenti vigenti. Nei casi di DIA, si applicherà la procedura prevista dall'art. 10 comma 1 della LR 31/02. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere il parere preventivo qualora lo ritenga opportuno, in relazione alla particolarità dell'intervento richiesto e/o la tipologia del fabbricato.

C4

Elenco delle attività soggette al parere preventivo dell'Azienda ASL

- a) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero, comprese le attività di lavorazione, conservazione, trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, nonché la macellazione;
- b) attività zootecniche: allevamenti, stalle;
- c) attività di servizio: ospedali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture a carattere residenziale o semi-residenziale di tipo socio-assistenziale e/o collettivo, strutture alberghiere e agrituristiche, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, scuole, asili nido, strutture destinate allo spettacolo, allo sport, al tempo libero, campeggi, campi nomadi, laboratori di analisi;
- d) artigianato di servizio, relativamente alle sole attività di: autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico con capienza superiore a 50 postiauto, autolavaggi, lavanderie e attività assimilabili;
- e) attività commerciali e del terziario, limitatamente a: centri e/o attività commerciali di superficie lorda comprensiva di servizi, depositi, ecc.. superiore a 400 metri quadrati, scali commerciali, centri di deposito e/o vendita di presidi sanitari e/o gas tossici, uffici di superficie complessiva superiore a 300 metri quadrati, magazzini, depositi di sostanze e preparati pericolosi (riferimento D.P.R. 24 maggio 1988 n. 215 in attuazione direttive CEE);
- f) attività che utilizzano locali interrati o seminterrati con spazi destinati al lavoro od alla sosta di persone, ed altri insediamenti quali: cantine di vinificazione, frantoi, impianti di stoccaggio liquami e/o

di depurazione di acque reflue, impianti di stoccaggio, trattamento e/o smaltimento rifiuti, acquedotti, impianti di teleriscaldamento, cimiteri.

Articolo 2.2 - Norme specifiche per insediamenti produttivi.

C1

Nel caso di opere di urbanizzazione e per titoli abilitativi edilizi per insediamenti ad uso artigianale, industriale, collettivo, speciale, lavorativo in genere ed in caso di strumenti urbanistici generali, il parere igienico - sanitario è rilasciato dalla Commissione per gli Insediamenti Produttivi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. che si avvale delle conoscenze tecniche della sezione provinciale ARPA territorialmente competente.

C2

Ai fini dell'espressione di parere per insediamenti produttivi la documentazione prevista dal precedente art. 2.1 deve essere così integrata:

- a) scheda informativa, disponibile presso i competenti uffici, circa le caratteristiche proprie dell'attività, corredata, ove richiesto, di una tavola con lay-out dei macchinari utilizzati;
- b) per gli insediamenti interagenti con l'ambiente, copia delle domande di autorizzazioni previste da legge (es. autorizzazione allo scarico, autorizzazione all'emissione in atmosfera) già presentate agli Enti competenti ed estremi di presentazione delle stesse;
- c) ogni elemento utile alla classificazione di industria insalubre ai sensi dell'articolo 217 del TULS approvato con Regio Decreto n. 1265 del 1934.
- d) planimetria dell'area dell'insediamento che documenti come i raggi di evoluzione di eventuali gru o gli spazi di scorrimento di carri ponte si mantengano al suo interno, senza generare interferenza con altre aree poste all'esterno.

C3

Per le attività soggette al presente articolo, la documentazione presentata vale come notifica al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'AUSL di Forlì, prevista dall'articolo 48 del D.P.R. n. 303 del 1956, e deve essere presentata ad ogni variazione delle attività svolte anche se queste non modificano gli indici urbanistici ed edilizi.

C4

Ai sensi della DGR 1446/2007 le tipologie di intervento edilizio connesse ad attività produttive sono da ritenersi caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente e, quindi, da assoggettarsi a parere integrato ARPA- AUSL quanto agli aspetti igienico-sanitari ed ambientali per i fruitori della struttura o per l'ambiente esterno, esclusivamente nel caso in cui comportino modifiche sostanziali.

Si ha "modifica sostanziale" nel caso che l'intervento:

1. implichi il rilascio di nuove autorizzazioni o la modifica di autorizzazioni rilasciate per gli scarichi idrici e/o per le emissioni in atmosfera;
2. richieda il rilascio della valutazione di impatto acustico;
3. determini l'esposizione a valori di induzione magnetica superiore a 0,2 mT;
4. riguardi impianti tecnologici di processo;
5. presenti mutamento della destinazione d'uso dell'opera;
6. presenti mutamento dell'attività lavorativa, anche se questa è compresa nella medesima destinazione d'uso;
7. preveda una diversa distribuzione degli spazi destinati all'attività che comporti la ridefinizione del layout previsto dal titolo abilitativi precedente;
8. preveda una variazione delle bucatore nell'edificio;
9. preveda una variazione di superficie finestrata apribile di vano per attività principale.

C5

Classificazione delle attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente

a. attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero, comprese le attività di lavorazione, conservazione, trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, nonché la macellazione;

- b. attività zootecniche: allevamenti, stalle;
- c. attività di servizio: ospedali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture a carattere residenziale o semi-residenziale di tipo socio-assistenziale e/o collettivo, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, scuole, asili nido, strutture destinate allo spettacolo, allo sport, al tempo libero, laboratori di analisi;
- d. artigianato di servizio, relativamente alle sole attività di: autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico con capienza superiore a 50 posti-auto, autolavaggi, lavanderie e attività assimilabili;
- e. attività commerciali e del terziario, limitatamente a: centri e/o attività commerciali di superficie lorda comprensiva di servizi, depositi, ecc.. superiore a 400 metri quadrati, scali commerciali, centri di deposito e/o vendita di presidi sanitari e/o gas tossici, uffici di superficie complessiva superiore a 300 metri quadrati, magazzini, depositi di sostanze e preparati pericolosi (riferimento D.P.R. 24 maggio 1988 n. 215 in attuazione direttive CEE);
- f. attività che utilizzano locali interrati o seminterrati con spazi destinati al lavoro od alla sosta di persone, ed altri insediamenti quali: impianti di stoccaggio liquami e/o di depurazione di acque reflue, impianti di stoccaggio, trattamento e/o smaltimento rifiuti, acquedotti, impianti di teleriscaldamento, cimiteri.
-

Interventi edilizi	ATTIVITÀ CARATTERIZZATE DA SIGNIFICATIVE INTERAZIONI CON L'AMBIENTE						
	a) Attività industriali e artigianali di tipo produttivo o manifatturiero comprese le attività di lavorazione conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale nonché la macellazione	b) Attività zootecniche allevamenti e stalle	c) Attività di servizio: strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, strutture destinate allo spettacolo, allo sport, al tempo libero, laboratori di analisi	d) Attività di artigianato di servizio , relativamente alle sole attività di: autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico con capienza superiore a 50 posti-auto, autolavaggi, lavanderie e attività assimilabili;	e) Attività commerciali e del terziario , limitatamente a: centri e/o attività commerciali di superficie lorda comprensiva di servizi, depositi, ecc.. superiore a 400 metri quadrati, scali commerciali, uffici di superficie complessiva superiore a 300 metri quadrati, magazzini, depositi di sostanze e preparati pericolosi (riferimento D.P.R. 24 maggio 1988 n. 215 in attuazione direttive CEE);	f) Attività che utilizzano locali interrati o seminterrati con spazi destinati al lavoro od alla sosta di persone	g) Altri insediamenti quali: impianti di stoccaggio liquami e/o di depurazione di acque reflue, impianti di stoccaggio, trattamento e/o smaltimento rifiuti, acquedotti, impianti di teleriscaldamento, cimiteri
a) Manutenzione straordinaria	sì, in caso di modifica sostanziale alle condizioni igieniche e di sicurezza per gli utilizzatori e/o per l'ambiente esterno accertate e/o asseverate in sede di rilascio di agibilità						
b) Risanamento conservativo e restauro	sì, in caso di modifica sostanziale alle condizioni igieniche e di sicurezza per gli utilizzatori e/o per l'ambiente esterno accertate e/o asseverate in sede di rilascio di agibilità						
c) Manufatti per eliminazione barriere architettoniche	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
d) Recinzioni, muri di cinta, cancellate	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
e) Ristrutturazione Edilizia	sì, in caso di modifica sostanziale alle condizioni igieniche e di sicurezza per gli utilizzatori e/o per l'ambiente esterno accertate e/o asseverate in sede di rilascio di agibilità.						

f) Recupero a fini abitativi dei sottotetti da LR 11/98	/	/	/	/	/	/	/
g) Mutamenti di destinazione d'uso senza opere	sì, in caso di modifica sostanziale alle condizioni igieniche e di sicurezza per gli utilizzatori e/o per l'ambiente esterno accertate e/o asseverate in sede di rilascio di agibilità						
h) Modifiche funzionali di impianti per attività sportive senza volumetrie	/	/	sì se con aumento di numero di utilizzatori e/o spettatori	/	/	/	/
i) Installazione o rev. di impianti tecnologici con volumetrie	sì, in caso di modifica sostanziale alle condizioni igieniche e di sicurezza per gli utilizzatori e/o per l'ambiente esterno accertate e/o asseverate in sede di rilascio di agibilità						
j) Modifiche e variazioni in corso d'opera	sì, in caso di modifica sostanziale alle condizioni igieniche e di sicurezza per gli utilizzatori e/o per l'ambiente esterno accertate e/o asseverate in sede di rilascio di permesso di costruire						
k) Parcheggi	sì se chiusi e con capienza superiore ai 50 posti auto						
l) Opere pertinenziali non di nuova costruzione	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
m) Significativi movimenti di terra e apposizione di cartelloni pubblicitari	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Articolo 2.3 - Norme specifiche per impianti inducenti esposizioni a campi elettromagnetici.

C1

Per le installazioni dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, nonché per nuove installazioni di sottostazioni e cabine di trasformazione elettriche, si applicano le norme del precedente art. 2.2.

Articolo 2.4 - Interventi edilizi su fabbricati esistenti.

C1

Per i fabbricati esistenti soggetti a interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione sono ammessi interventi, anche in contrasto col presente regolamento, purché l'Ufficio dell'ASL competente ne valuti il miglioramento che ne consegue e non vi sia contrasto con leggi vigenti.

Nei casi in cui non sia possibile il rispetto delle norme previste nel presente regolamento, possono essere applicate le norme previste per i locali di abitazione del Centro storico e della "Città del vino e delle sorgenti", costituita dagli ambiti consolidati di Bertinoro, Collinello, Polenta e Fratta Terme, come individuati nelle tavole di R.U.E. relativamente alle finestrate e alle altezze dei vani destinati a soggiorno, pranzo, camera da letto e cucina, alle scale e ai servizi igienici, purché le nuove situazioni non siano igienicamente peggiorative delle preesistenti.

Articolo 2.5 - Dichiarazione di alloggio antigienico ai sensi del DPR 1035/72

C1

Un alloggio è da ritenersi antigienico quando:

- a) si presenta privo di servizio igienico proprio, incorporato nell'alloggio;
- b) sia presente, in modo permanente e su porzioni rilevanti delle superfici interne, umidità dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi di manutenzione.

C2

Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.

C3

La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica previo accertamento tecnico.

C4

Il Sindaco su proposta del Servizio di Igiene Pubblica può ordinare interventi di manutenzione o di risanamento.

Articolo 2.6 – Dichiarazione di alloggio inabitabile.

C1

Il Sindaco sentito il parere o su richiesta del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica può dichiarare inabitabile un edificio o parte di esso per motivi di igiene. Tra i motivi di inabitabilità si segnalano:

- a) condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- b) parametri di superfici, altezze, aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti;
- c) mancata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile.

C2

In caso di alloggio dichiarato inabitabile ai sensi del comma 1, il Sindaco ne dispone lo sgombero con propria ordinanza. Lo stesso alloggio potrà essere rioccupato solo dopo il suo adeguamento ai requisiti richiesti per il ripristino delle condizioni di abitabilità, di cui ai punti b e c del precedente comma 1, previo accertamento tecnico del Servizio di Igiene Pubblica.

Per la verifica delle condizioni di incolumità, relativamente alla staticità e stabilità delle strutture, di cui al C1 lett.a) l'accertamento dovrà essere effettuato dagli enti preposti per competenza.

Articolo 2.7 - Inizio o modifica di attività e processi produttivi.

C1

Chi intende avviare, riattivare, dopo sospensione, o modificare in modo significativo un'attività o un processo produttivo deve darne comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive o al Sindaco almeno 30 giorni prima, rispettivamente dell'attivazione o dell'inizio dei lavori di modifica.

C2

La comunicazione di cui al comma 1, vale quale notifica ai sensi dell'articolo 48 del D.P.R. 303/56 per le ditte soggette al decreto per le quali non era stata dichiarata l'attività in sede di concessione o agibilità e per i casi in cui le modifiche di cui al comma 1 siano state attuate in assenza di titolo abilitativo edilizio. In questi casi la comunicazione dovrà essere corredata della documentazione di cui all'art 2.1, comma 2, ed art. 2.2, comma 2, e va presentata, negli stessi termini di cui al comma 1, anche al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL.

C3

A seguito della comunicazione di cui al primo comma, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, l'organo competente provvederà ad emettere nei confronti delle attività classificate insalubri ai sensi della vigente normativa, apposito decreto di classificazione.

C4

Il Sindaco per motivate esigenze di tutela dell'ambiente e/o della salute pubblica, potrà o vietare l'avvio delle attività o del singolo processo produttivo o subordinarli a determinate condizioni e cautele sia strumentali che operative.

C5

Sono comunque fatti salvi, per i titolari, gli obblighi di notifica previsti da specifiche normative di settore e gli obblighi di programmare l'attività nel rispetto delle esigenze di sicurezza ed igiene per gli addetti.

Articolo 2.8 – Misure igieniche nei cantieri edili e stradali. Demolizione di fabbricati.

C1

In ogni intervento edilizio devono adottarsi, a cura del costruttore e del proprietario, tutte le necessarie precauzioni per garantire l'incolumità e l'igiene dei cittadini; in particolare deve essere impedito l'accesso ai non addetti mediante barriere invalicabili ed inamovibili; qualora ciò non fosse possibile si deve provvedere con misure alternative.

C2

Nei cantieri edili e stradali devono essere posti in opera tutti gli accorgimenti ai seguenti fini:

- a) per il controllo dell'inquinamento acustico
- b) per evitare insudiciamento nelle zone esterne al cantiere;
- c) per evitare, nella misura massima possibile, il sollevamento delle polveri e la loro propagazione, in particolare modo quando si tratta di interventi su fabbricati prospicienti aree pubbliche o aperte al pubblico.

C3

I pozzi neri, i pozzetti, le fosse settiche, le fognature e le canalizzazioni sotterranee dovranno essere smontati e disinfettati prima della demolizione dei fabbricati.

C4

Nei cortili delle case private ed in genere in tutti gli spazi di ragione privata è vietato il deposito, per periodi superiori a 30 giorni, di terreni o materiali di rifiuto provenienti dalla demolizione di opere murarie; nell'ipotesi di materiali contaminati da sostanze maleodoranti o insudicianti questi dovranno essere immediatamente rimossi. Entro il termine sopra previsto il proprietario o l'imprenditore deve provvedere allo sgombero ed al trasporto negli appositi luoghi di scarico.

C5

Sono fatte salve tutte le disposizioni di legge per la salute e l'incolumità dei lavoratori addetti ai cantieri edili.

CAPO II - PRESCRIZIONI IGIENICO EDILIZIE DI ORDINE GENERALE.

Articolo 2.9 - Condizioni di salubrit  del terreno.

C1

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

C2

Se il terreno sul quale s'intende costruire un edificio   umido o sottoposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio o impermeabilizzazione.

C3

In ogni caso   fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidit  salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

C4

La distanza delle finestre o delle porte dei locali di cat. A, di cui al successivo art. 2.10, da scarpate o da muri di sostegno non deve essere minore di mt. 5,00. Tale disposizione si applica in presenza di scarpata con pendenza superiore al 40% o di muri di sostegno di altezza superiore a mt. 1 dalla quota di piano terra, qualora la banchina o la soglia risultino a quota inferiore della quota massima del muro di sostegno antistante la finestra o la porta.

Articolo 2.10 - Cavedi, pozzi luce, chiostrine, intercapedini.

C1

Cavedi, chiostrine e pozzi luce devono essere facilmente accessibili per interventi di pulizia.

C2

Essi devono avere angoli interni tra 80° e 100° e possono aerare ed illuminare solo locali accessori e di servizio; ogni lato non deve essere inferiore a mt. 4; non sono ammesse rientranze dei perimetri o aggetti, ad eccezione delle gronde che non possono comunque avere uno sbalzo superiore ai cm. 30, e delle condutture solari (pozzi luce) che non debbono comunque avere o essere coperti da uno sbalzo superiore a cm. 50.

C3

Il fondo dei cavedi deve essere impermeabile e munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo tale da evitare ristagni di acqua;   vietato versare in detto scarico acqua o materiali di rifiuto provenienti dalle abitazioni. I cavedi devono avere accesso sempre dal basso e comunque anche da un locale comune.

Articolo 2.11 – Cortili.

C1

I cortili, intesi come spazi aperti di pertinenza di edifici, devono avere, nel rispetto delle indicazioni urbanistico edilizie, pavimentazione atta a garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche, apprestare una bordatura impermeabile alla base delle murature perimetrali ed impedire fenomeni di infiltrazione lungo i muri.

C2

Nei cortili destinati ad illuminare ed aerare case di civile abitazione   vietato aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali in cui siano esercitate attivit  che possono essere causa di insalubrit  o disturbo degli inquilini stessi.

Articolo 2.12 - Igiene dei passaggi e spazi privati.

C1

Le disposizioni di cui al precedente art. 2.11, comma 1, si applicano anche ai vicoli e ai passaggi privati.

C2

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale e in genere tutti i luoghi di ragione privata, dovranno essere tenuti costantemente in buono stato di manutenzione (es.: imbiancati, intonacati, puliti, etc.), spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposito che possa cagionare sconci, umidità, cattive esalazioni o menomare l'aerazione naturale.

C3

Le aree inedificate all'interno del territorio urbanizzato devono essere recintate, tenute sgombre da ogni rifiuto che possa cagionare cattiva esalazione o essere ricettacolo di animali infestanti, nonché mantenute in stato di decoro ed essere mantenute con almeno due tagli d'erba all'anno.

C4

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutti gli spazi comuni, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e tutti coloro che a qualsiasi titolo ne abbiano l'uso.

C5

Il Sindaco, su proposta del Servizio Igiene Pubblica, può adottare provvedimenti per l'igiene degli spazi e dei passaggi privati.

Articolo 2.13 - Misure contro la penetrazione di ratti e volatili negli edifici.

C1

In tutti gli edifici esistenti e di nuova costruzione vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei ratti, dei volatili e di animali in genere.

C2

In specifico per i piccioni vanno adottati i seguenti interventi in ordine di sequenza:

- a) interventi di pulizia e disinfezione necessari al ripristino delle condizioni di igienicità;
- b) interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni.

C2bis

Tutti gli interventi posti in essere in applicazione delle presenti norme devono rispettare le regole di non maltrattamento degli animali. A tale scopo, senza ostacolare l'aerazione, devono essere resi impenetrabili sottotetti, cantine, solai, vespai con intercapedini ventilate e spazi in genere, con grate e reti a maglie fitte, come meglio disciplinato nei successivi commi.

C3

Le aperture di canne di aspirazione e ventilazione devono essere munite di reti a maglie fitte alla loro sommità o in posizioni facilmente accessibili per eventuali controlli.

C4

All'interno degli edifici, le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare alcuna comunicazione con il corpo della muratura; deve essere assicurata la perfetta tenuta di tutti gli elementi del sistema fognario; i cavi elettrici, di T.V., telefonici, di pubblica illuminazione, ecc. devono essere, di norma, posti in canalizzazioni stagne.

C5

Tutti gli spazi intersterni (portici, androni, ecc.), le corti, i cortili e le chiostrine, devono presentare superfici senza distacchi e crepe sia nelle pareti che nei pavimenti; nelle cantine, le connessioni di pavimenti e pareti devono essere stuccate.

Articolo 2.14 – Scale.

C1

Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra, e a servizio di più unità immobiliari, per ogni piano servito, devono essere aerate ed illuminate dall'esterno a mezzo di finestratura avente superficie libera non inferiore a mq 1; può essere consentita illuminazione e aerazione dall'alto, tramite lucernario, la cui superficie di ventilazione sia pari a mq 0.40 per ogni piano servito, compreso il piano terra; negli edifici ricadenti in Centro Storico e nel perimetro della "Città del vino e delle sorgenti", qualora non vi siano le condizioni tecniche, può essere ammessa una riduzione della superficie di ventilazione minima sino a mq. 0,20 per ogni piano servito, compreso il piano terra.

C2

Nei vani scale è vietata l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui.

C3

Le scale, sia interne che esterne, anche quando chiuse fra pareti verticali, devono essere sempre dotate di corrimano o di parapetti di altezza in ogni punto non inferiore a m. 1; le scale devono essere conservate in buono stato di manutenzione e di pulizia.

C4

Le scale e i pianerottoli devono essere dimensionati e costruiti a regola d'arte per risultare agevoli e sicuri sia alla salita che alla discesa; le scale devono essere commisurate al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, prevedendo le seguenti larghezze minime di passaggio utile:

- a) Scale interne lineari ad una o più rampe comuni a più alloggi o di uso pubblico che collegano più di due livelli, compreso il piano terreno, e scale esterne di accesso alle abitazioni: metri 1,20; se collegano solo due livelli metri 1,00.
- b) Scale interne agli alloggi e di collegamento con i locali sottotetto purchè aperte: metri 0,80;
- c) Scale di collegamento interne ed esterne fra abitazione e zone di servizio di categoria S ad esclusione dei locali sottotetto (cantine, tavernette, garages, ecc.): metri 0,60 se aperte, metri 0,80 se chiuse.

Le scale di collegamento di più alloggi devono presentare pedate non inferiori a cm. 28 di profondità ed alzate non superiori a cm. 18 di altezza ed un numero di alzate non superiore a 12 per rampa. Tale norma non si applica per scale a giorno e scale di servizio.

C5

I pianerottoli di raccordo fra le rampe devono avere quota costante, pertanto non sono ammessi pié d'oca e gradini intermedi se il dislivello fra i piani non è superiore a m 3.00, è fatta eccezione nell'ambito del Centro storico e della "Città del vino e delle sorgenti". Il piede d'oca deve consistere in unico gradino inclinato di 45°.

C6

Le scale a gradini trapezoidali, ovvero a chiocciola sono ammesse, anche in edifici pubblici, alle seguenti condizioni:

- a) Ad uso pubblico, con larghezza minima di passaggio utile di m 1,20, con pedata minima di cm 30 misurata a cm 30 dal pilastro centrale, ed alzata massima di cm. 16,5;
- b) Ad uso privato principale, con larghezza minima di passaggio utile di m 0,75; nell'ambito del Centro storico e della "Città del vino e delle sorgenti" la larghezza minima di passaggio utile può essere ridotta a m 0,60, purchè aperte.
- c) Ad uso privato secondario, con larghezza minima di passaggio utile di m 0,60 purchè aperte.

C7

Per tutte le scale devono essere sempre rispettati i parametri dimensionali previsti dalle norme UNI e di sicurezza, nonché da altre norme speciali.

Articolo 2.14 bis – Ringhiere e parapetti**C1**

I parapetti delle scale e dei balconi devono presentare un'altezza minima dal piano di calpestio di m.1,00; i parapetti devono, inoltre, presentare spazi, fra gli elementi costituenti, aventi almeno una delle due dimensioni non superiore a cm 10 ed essere non scalabili.

C2

I parapetti delle finestre possono avere altezza ridotta a m 0,90 ma la somma dell'altezza dei davanzali e della profondità dei davanzali stessi non deve essere inferiore a m 1,20.

C3

Nelle finestre a tutta altezza i parapetti devono avere un'altezza minima di m. 1,00 ed essere non scalabili.

Articolo 2.15 - Sicurezza di circolazione.**C1**

Le superfici calpestabili delle parti comuni o di uso pubblico, interne ed esterne agli edifici, devono essere realizzate con materiali che riducano al minimo il pericolo di scivolamento.

C2

Tutte le superfici (pavimenti di ingressi, scale esterne, marciapiedi, bagni, pavimenti di officine meccaniche, di stabilimenti di macellazione o attività similari) che in condizioni d'uso possono diventare

particolarmente scivolose per la presenza di acqua, di oli o di grassi, devono essere realizzati con materiali aventi un coefficiente di attrito dichiarato idoneo alle condizioni di uso.

Articolo 2.16 - Sicurezza delle superfici fragili.

C1

Tutte le superfici fragili (vetri, specchi e superfici similari), anche in relazione alla loro funzione e posizione, devono essere realizzate ed installate conformemente alla regola d'arte ed in modo tale da fornire sufficienti garanzie di sicurezza contro il pericolo costituito dalla possibile rottura delle lastre, per urti od altra causa.

Articolo 2.17 - Canne di esalazione per cucine e zone di cottura.

C1

Tutte le cucine e le zone di cottura, comunque alimentate, debbono essere provviste di sistemi atti a condurre i vapori ed i prodotti della combustione a canne di esalazione singole e indipendenti o collettive e ramificate, adibite solo a tale uso.

All'interno del Centro storico e della "Città del vino e delle sorgenti" e solo per cucine ad uso familiare è possibile utilizzare cappe a carboni attivi ove non sia possibile procedere diversamente per motivi tecnici od estetici.

C2

Tali canne dovranno essere condotte a tetto, dotate di comignoli realizzati e posizionati nel rispetto delle norme tecniche UNI - CIG e a distanza tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione sia essa naturale o artificiale.

C3

Tali ambienti devono altresì essere dotati di idonee aperture permanenti di ventilazione naturale diretta, realizzate nel rispetto delle norme tecniche sopra citate.

C4

Per interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione in edifici preesistenti, solo per le civili abitazioni, in luogo delle canne di esalazione, ove non sia possibile rispettare la norma generale e sentito il parere del Servizio Igiene Pubblica, possono essere ammessi sistemi alternativi o per il trattamento o per l'allontanamento dei vapori di cottura (quali ad esempio: filtri a carboni attivi, canne di esalazione a parete, ecc.).

C5

Le canne di esalazione delle cucine ad uso di attività di ristorazione o comunque non assimilabili a cucine ad uso familiare, devono essere realizzate con materiali impermeabili ai vapori ed ai gas ed essere idoneamente coibentate, al fine di evitare fenomeni di condensazione ed apprezzabili incrementi di temperatura negli ambienti attraversati. Devono inoltre essere sempre prolungate sino al tetto con scarico posto a distanza non inferiore ai 10 metri dalle pareti degli edifici circostanti, riducibili a mt. 6 in Centro Storico e all'interno del perimetro della "Città del vino e delle sorgenti", salvo distanze maggiori a giudizio del Sindaco.

C6

La sommità dei comignoli deve superare il tetto di almeno cm 50, così come i parapetti e qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 m, al fine di agevolare la dispersione dei fumi nell'aria. I comignoli devono essere conformi alle norme UNI-CIG e al D.P.R. n. 1391 del 22 dicembre 1970. Modalità organizzative diverse sono ammesse in presenza di apposito calcolo tecnico, che dimostri la pari efficacia della soluzione adottata.

Qualora l'Ufficio dell'AUSL competente ne ravveda la necessità, in riferimento all'altezza degli edifici nell'intorno, può imporre elevazioni a maggior altezza dei comignoli o l'adozione di sistemi alternativi di trattamento dei fumi.

Articolo 2.18 - Impianti di riscaldamento e canne fumarie.

C1

Tutti gli edifici devono essere dotati di idoneo impianto di riscaldamento, tale da assicurare le condizioni di esercizio conformi a quanto previsto da specifiche norme tecniche ed in funzione della destinazione d'uso.

C2

Gli impianti termici, le canne fumarie e le loro parti terminali, devono essere costruiti a regola d'arte, con materiali e componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza UNI - CIG, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, compresi i regolamenti adottati ai fini del contenimento dei consumi di energia.

C3

Ove non sia predisposta l'installazione di apparecchi di combustione di tipo stagno, gli ambienti relativi devono essere dotati di aperture di ventilazione realizzate nel rispetto delle norme tecniche.

C4

Le canne fumarie, singole o collettive, a cui collegare le caldaie e gli apparecchi di riscaldamento degli ambienti e di produzione di acqua calda, comunque alimentati, nonché le stufe, i caminetti ed i forni alimentati a legna o simili apparecchiature, devono essere condotti al tetto.

C5

Lo scarico dei prodotti della combustione deve essere localizzato in modo da non interferire con eventuali prese d'aria esterne e con aperture per ventilazione naturale o meccanica.

C6

Per interventi sul patrimonio edilizio esistente è ammesso lo scarico a parete dei prodotti della combustione per i soli apparecchi alimentati a gas metano, nel rispetto delle indicazioni impiantistiche delle norme UNI – CIG, del D.P.R. 412/93 e del DM 37/2008 qualora si verifichi la contemporaneità delle seguenti condizioni:

- a) lo scarico dei prodotti non interferisca con prese d'aria esterne, con aperture per ventilazione naturale o meccanica;
- b) le opere previste non si configurino come interventi di ristrutturazione complessiva dell'edificio o degli impianti;
- c) non si possa usufruire di canne fumarie esistenti e non ne sia consentita la costruzione di nuove con scarico a tetto;
- d) non sia possibile l'attraversamento di piani sovrastanti.

C7

Le prese d'aria per l'alimentazione degli apparecchi di tipo stagno possono essere poste a parete.

C8

Il Sindaco, su proposta del Servizio Igiene Pubblica, nei casi in cui lo scarico dei prodotti della combustione, di qualunque impianto o apparecchio termico, interferisca con prese d'aria esterne o, comunque, crei disagio permanente alla fruibilità degli ambienti determinando problemi igienico - sanitari, può ordinare interventi sulle canne fumarie nonché, in generale, l'elevazione dello sbocco di condotti esistenti.

Articolo 2.19- Impianti di trattamento dell'aria.

C1

Per la classificazione degli impianti di trattamento dell'aria si richiama quanto indicato dalla norma UNI. Detti impianti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di buona tecnica.

C2

Gli impianti devono garantire il rispetto delle condizioni parametriche di esercizio (quali ad es. purezza e velocità dell'aria, temperatura, ecc.) definite dalle stesse norme tecniche e correlate alla tipologia d'uso del locale.

C3

Le prese d'aria esterna anche per gli impianti di cui al successivo art. 2.20 devono essere posizionate, ove tecnicamente possibile, in conformità alla norma UNI applicabile e comunque ad almeno metri 2 dal suolo ed in zone sottratte ad azioni inquinanti.

C4

Le condotte di espulsione dell'aria devono sfociare a tetto e devono essere posizionate e realizzate nel rispetto delle regole dell'arte; esse non devono interferire con aperture di prese d'aria naturale o artificiale.

C5

Il funzionamento degli impianti non deve essere causa di disturbo per gli ambienti di vita circostanti; a tal fine, sono oggetto di valutazione tecnica da parte degli organi competenti gli incrementi del rumore di

fondo e l'innalzamento della temperatura, conseguenti al funzionamento di detti impianti, anche su segnalazione di privati cittadini.

Articolo 2.20 - Ventilazione artificiale e termoventilazione.

C1

La ventilazione artificiale è ammessa in sostituzione o ad integrazione di quella naturale negli spazi di servizio dei seguenti locali:

- servizi igienici pubblici;
- servizi igienici privati nelle abitazioni, (qualora sia presente più di un servizio igienico almeno uno deve essere ventilato naturalmente)
- anti - wc, spogliatoi, magazzini di deposito e locali di servizio in cui non sia prevista la presenza continua di persone;
- alberghi, pubblici esercizi, locali di pubblico ritrovo, autorimesse a più posti macchina, esercizi commerciali, magazzini e depositi.

C2

Nei casi sopra indicati, ove non diversamente previsto da specifica norma, devono essere assicurati almeno cinque ricambi volume – ambiente per ora.

C3

Nei servizi igienici la ventilazione artificiale può avvenire con accensione automatica collegata all'interruttore dell'illuminazione artificiale, con temporizzatore ritardante l'arresto di almeno 3 minuti.

C4

Negli edifici multipiano la ventilazione artificiale può essere ottenuta anche mediante condotto collettivo ramificato, costruito a regola d'arte, che deve essere ad uso esclusivo dei locali di servizio ventilati.

C5

La dotazione di un idoneo impianto di termoventilazione è requisito minimo per i locali pubblici di spettacolo e di riunione e per i locali ad uso commerciale e di servizio con permanenza di persone quando detti locali, per necessità od obblighi costruttivi e di esercizio, non possono essere sufficientemente o razionalmente aerati con finestre apribili. I locali pubblici di spettacolo e di riunione e i locali commerciali di superficie netta superiore ai 300 mq., devono essere dotati di impianto di ventilazione che garantisca un minimo ricambio d'aria commisurato al volume intero.

Articolo 2.21 - Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione.

C1

I locali di abitazione devono essere pavimentati con materiale ben connesso ed a superficie piana, facilmente lavabile e disinfettabile. Detti locali, inoltre, devono essere costantemente conservati in buono stato di manutenzione e di pulizia a cura di chi vi abita. Le pareti non devono essere interamente rivestite di materiale impermeabile.

Articolo 2.22 - Umidità per condensa.

C1

Nelle normali condizioni di occupazione ed uso degli alloggi, sia nei locali di abitazione sia in quelli accessori, le superfici interne delle pareti perimetrali nonché i soffitti dei locali con copertura a terrazzo, non devono presentare tracce di condensa permanente. Negli ambienti per cui è previsto, per brevi periodi, un forte sviluppo di vapori (bagni, cucine e simili) è ammessa la presenza momentanea di umidità, quando siano previsti sistemi di ventilazione, evacuazione o assorbimento dell'acqua di condensa formatasi, tali da evitare danni permanenti. I sistemi adottati si ritengono idonei quando, a mezz'ora dalla chiusura delle fonti di sviluppo di vapore, le pareti interne degli ambienti non presentano tracce rilevanti di condensa.

Articolo 2.23 - Approvvigionamento di acqua potabile. Dotazione di servizi igienici.

C1

Tutte le unità immobiliari, sia ad uso residenziale che ad uso lavorativo, devono essere provviste di servizi igienici al loro interno ed essere forniti di acqua potabile.

C2

Il numero dei servizi igienici e la distribuzione dell'acqua dovranno tenere conto ed essere proporzionati al numero dei locali abitabili ed alle caratteristiche dell'utenza.

Articolo 2.24 - Canali di gronda.

C1

I tetti devono essere muniti, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico.

C2

I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti, in numero adeguato e del diametro interno non inferiore a cm.8; i condotti di scarico devono essere facilmente ispezionabili.

C3

I condotti di scarico di cui al comma 2, non devono avere aperture e interruzioni di sorta nel loro percorso; essi devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti. Le giunte dei tubi devono essere a perfetta tenuta.

C4

È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acqua di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine. I pluviali devono essere dotati di pozzetto sifonato di ispezione al piede da realizzarsi con fondo libero permeabile per evitare il ristagno d'acqua (per lotta alla zanzara tigre).

Articolo 2.25 – Combustibili utilizzabili nelle centrali termiche.

C1

Negli edifici di nuova costruzione all'interno di aree dotate di rete di distribuzione del gas metano, adeguata a soddisfare le potenzialità dei nuovi impianti e di quelli esistenti, si fa obbligo del funzionamento a gas metano delle centrali termiche installate.

C2

Negli edifici esistenti e nelle aree servite dalla rete di distribuzione del gas metano, la sostituzione di generatori di calore obsoleti o deteriorati dovrà avvenire preferibilmente tramite installazione di generatori funzionanti a gas metano.

C3

Soluzioni tecnologiche che non prevedano l'utilizzo di combustibili fossili (energia solare, fotovoltaica, teleriscaldamento ecc.), sono consentite anche in deroga all'obbligo del funzionamento a gas metano delle centrali termiche.

Articolo 2.26 - Requisiti acustici e valori limite differenziali di immissione.

C1

I componenti (partizioni orizzontali e verticali e gli impianti tecnologici) degli edifici di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 di nuova costruzione devono essere realizzati in modo da garantire i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne ed i requisiti acustici passivi di cui al D.P.C.M. medesimo.

C2

Per gli ambienti abitativi diversi dagli edifici di cui al comma 1, si applicano i criteri emanati dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

C3

Eventuali indicazioni di dettaglio derivanti dalla specifica normativa comunale agiranno come prevalenti sulle presenti norme.

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Articolo 2.27 - Classificazione dei locali.

C1

Sono locali abitabili o usabili quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone; essi sono definiti di Categoria A e sono articolati secondo la classificazione contenuta nel successivo art. 2.28.

C2

Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata nel tempo e per ben definite operazioni; essi sono definiti di Categoria S e sono articolati secondo la classificazione contenuta al successivo art. 2.29.

C3

I locali non espressamente elencati negli articoli 2.28 e 2.29, sono classificati dal Sindaco su parere dei servizi tecnici e sanitari competenti.

Articolo 2.28 - Locali di categoria A.

C1

I locali di categoria A sono classificati, in base alla tipologia d'uso, nel modo seguente:

- a) Categoria A1: residenza
- b) Categoria A2:
 - Cat. A2.1: uffici e studi (pubblici e privati) di enti, associazioni, libero professionali, direzionali e assimilabili;
 - Cat. A2.2 : locali ad uso commerciale, esposizioni e mostre;
 - Cat. A2.3 : pubblici esercizi, laboratori gastronomici con somministrazione al pubblico, sale di ristoranti, mense collettive, self-service e assimilati;
 - Cat. A2.4 : artigianale di servizio, ambulatori;
 - Cat. A2.5 : servizi ricreativi e culturali, sale di riunione e lettura, biblioteche, locali di culto;
- c) Categoria A3: laboratori artigianali ed industriali di produzione e trasformazione, lavanderie artigianali ed industriali, officine meccaniche ed autorimesse non destinate al solo posteggio dei mezzi , magazzini e depositi in cui la permanenza delle persone non sia saltuaria, laboratori di produzione, conservazione, trasformazione, manipolazione di prodotti alimentari, macelli;
- d) Categoria A4:
 - Cat. A4.1 : alberghi, pensioni, strutture per il soggiorno temporaneo delle persone;
 - Cat.A4.2 : case di cura, ospedali, centri di assistenza socio - sanitaria;
 - Cat. A4.3 : locali di divertimento, di spettacolo e per attività sportive (cinema, discoteche, piscine e assimilabili);
 - Cat. A4.4 : scuole pubbliche e private;
- e) Categoria A5: locali di ricovero e sosta per gli addetti nelle strutture di ricovero ed allevamento degli animali (pensioni per animali, canili, gattili, stalle, porcilaie e assimilabili).

Articolo 2.29 - Locali di categoria S

C1

I locali di categoria S, sono classificati, in base alla tipologia d'uso, nel modo seguente:

- a) Categoria S1: servizi igienici e bagni in genere, locali di servizio condominiali, spogliatoi collettivi, tavernette, locali di servizio (stireria, guardaroba, ecc.), corridoi, atri e disimpegni;
 - b) Categoria S2: vani scale che collegano più di due piani, lavanderie private, stenditoi e simili, autorimesse di solo posteggio, depositi o archivi in cui la permanenza delle persone sia saltuaria;
 - c) Categoria S3: ripostigli, vani guardaroba con superficie inferiore a 9 mq. vani scale colleganti solo due piani, vani tecnici.
-

CAPO IV - REQUISITI IGIENICI DEGLI ALLOGGI**Articolo 2.30 - Classificazione dei locali di abitazione.**

C1

Sono definiti di Categoria A1 i locali adibiti a residenza quali cucina, cucina in nicchia, soggiorno, pranzo, studio, sala gioco, camera da letto, locali in genere posti ai piani abitabili aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 2.31.

C2

Sono definiti locali o ambienti accessori per la civile abitazione:

- a) servizi igienici e bagni in genere, antibagni, spogliatoi, tavernette, locali di servizio (stireria, guardaroba, ecc.), corridoi, atri e disimpegni (appartenenti alla Categoria S1);
- b) autorimesse, lavanderie, stenditoi, stirerie, corridoi, atri e simili (appartenenti alla categoria S2);
- c) ripostigli, guardaroba, dispense e simili aventi superficie inferiore a mq. 9, cantine, centrali termiche e simili (appartenenti alla categoria S3)

Articolo 2.31 - Caratteristiche e dimensioni dei locali di abitazione di categoria A1.

C1

L'altezza dei locali di abitazione di categoria A1 non deve essere inferiore a metri 2,70; nel caso di soffitti e tetti inclinati ed in presenza di zone soppalcate, tale misura è da intendersi come altezza media ponderale. In nessun punto del locale l'altezza può essere inferiore a metri 2,00.

L'altezza media ponderale della cucina in nicchia deve essere non inferiore a mt. 2,40.

C2

Il rapporto di illuminazione ed aerazione (R.I.A.) non deve essere inferiore a 1/8 (0,125); tale rapporto deve essere calcolato nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) per superficie illuminante interessata da balconi, porticati o aggetti sovrastanti di profondità superiore a metri 1, la dimensione minima della superficie illuminante, deve essere incrementata di mq. 0,05 ogni 5 cm di ulteriore oggetto oltre il metro;
- b) qualora i vani si affaccino esclusivamente su cortili, la distanza normale minima da ciascuna finestra al muro opposto non deve essere inferiore a m. 6. Nel caso di locali S1 le aperture a distanze minori possono essere utilizzate per prendere luce ed aria così come definito all'art.2.10 *Cavedi, pozzi luce, chiostrine, intercapedini.*

C3

La superficie dei locali di abitazione di categoria A1 deve rispettare le seguenti dimensioni:

- a) vani abitativi in genere (studio, sala gioco, ecc.): non inferiore a mq.9,00;
- b) superfici minime per locali ad uso specifico:
 - cucina: mq. 6,00; sono consentite cucine in nicchia con superficie non inferiore a mq.3,00 in appartamenti di superficie netta inferiore a mq.100; tali cucine in nicchia devono avere un'ampia comunicazione con il locale soggiorno (minimo m.1,50); nelle cucine deve essere assicurato idoneo sistema di aspirazione di fumi ed esalazioni, prima che si diffondano;
 - cucina in nicchia e soggiorno/pranzo: mq.17,00 in alloggi con superficie netta inferiore a mq. 100;
 - pranzo, soggiorno e camera da letto a due posti: mq.14,00;
 - camera da letto ad un posto: mq. 9,00.

C4

È fatto salvo quanto previsto al successivo art. 2.33 per gli alloggi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e di edilizia residenziale pubblica in generale.

C5

Due locali adiacenti possono essere considerati come ambiente unico quando l'apertura di comunicazione fra i due locali misura almeno m.2,00 di larghezza e mt. 2,00 di altezza; in tal caso, ai fini di quanto stabilito ai commi 2 e 3, si devono sommare i R.I.A. e le superfici.

C6

Per i soppalchi, la proiezione orizzontale non deve eccedere del 50% la superficie del locale sottostante; valgono comunque le disposizioni specifiche del successivo art. 2.36.

Articolo 2.32 - Caratteristiche e dimensioni dei locali accessori di categoria S.

C1

I locali accessori di categoria S, ove non sia diversamente stabilito da norme speciali del presente regolamento, devono rispettare i seguenti parametri:

- a) locali di categoria S1:
 - altezza media: non inferiore a m.2,40; se situati ai piani terra non abitabili a servizio dell'abitazione, non inferiore a m. 2,30;
 - altezza minima: m.2,00;
 - R.I.A.: almeno 1/12 (0,083);
 - b) locali di categoria S2:
 - altezza minima: m.2,00;
- locali di categoria S3:
- altezza media: non inferiore a m.2,00.

C2

I servizi igienici possono essere "ciechi", purché dotati di aspirazione forzata con canna di esalazione al tetto, solo nel caso in cui sia presente più di un servizio igienico e uno di essi sia con areazione naturale. Inoltre possono essere ciechi, ove se ne dimostri l'effettiva necessità e previo parere preventivo dell'USL di cui all'art. 2.4-Interventi edilizi su fabbricati esistenti, i servizi igienici dei monolocali e bilocali posti in edifici del Centro storico e della "Città del vino e delle sorgenti" anche se dotati di unico bagno e posti nel resto del territorio comunale solo nei monolocali ad esclusione di quelli in edifici di nuova costruzione.

C3

I servizi igienici ed i relativi antibagni devono avere una superficie minima di mq.1,00 con i lati non inferiori a m.1,00. Il servizio igienico deve essere completamente rivestito o tinteggiato con materiale lavabile e impermeabile fino ad un'altezza minima di m.2,00; tale prescrizione si applica anche per l'antibagno qualora sia presente un lavabo o una doccia.

C4

I servizi igienici ed i bagni non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A se non attraverso un disimpegno o antibagno. Nel caso di unità edilizia con più servizi igienici, almeno un bagno deve avere le caratteristiche precedenti mentre per gli altri è consentito l'accesso dai locali a cui sono specificatamente attribuiti (camere da letto), ad esclusione della cucina e del soggiorno se ha funzione anche da sala da pranzo. È comunque vietato costruire servizi igienici all'esterno del fabbricato.

C5

Le tavernette devono essere dotate di finestre anche di altezza superiore a 1,70 cm dal piano di calpestio e non devono essere attrezzate con cucina. Non è ammesso l'allaccio al gas per tali locali.

Articolo 2.33 - Alloggi e impianti minimi.

C1

Per alloggio monostanza (monocale) si intende il locale abitabile dotato di antibagno e WC che deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi (antibagno e bagno), non inferiore a mq. 28 se in Centro storico e a mq 38 nel resto del territorio comunale se destinato a un massimo di due persone.

C2

Ogni bilocale, deve essere costituito da un soggiorno, una cucina o zona cottura di almeno 17 mq, una camera da letto di almeno 9 mq. e di almeno un servizio igienico idoneamente disimpegnato, completo di W.C., lavabo, bidet, vasca o doccia.

C3

Per interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia residenziale pubblica in generale è consentito, limitatamente agli alloggi di superficie utile non superiore a 45 mq. e destinati a non più di 2 persone, di realizzare soggiorni con "angolo cottura" munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli (articolo 6 del D.M. 5 luglio 1975) di superficie non inferiore a mq 14.

Articolo 2.34 - Locali ai piani interrati e seminterrati.

C1

I locali dei piani interrati e seminterrati non possono essere adibiti ad abitazione, ma solo a servizi facenti parte dell'abitazione.

C2

I locali di categoria S1 posti ai piani seminterrati debbono avere aperture atte ad assicurare una costante naturale aerazione direttamente dall'esterno.

C3

I locali completamente interrati possono essere classificati solo come S1 (solo bagni e antibagni) S2 ed S3 e devono essere areati ove possibile con aperture (es. bocche di lupo) o idonei impianti di trattamento dell'aria.

C4

E' vietata l'emissione di esalazioni, gas, vapori o polveri attraverso le aperture che danno aria a detti locali.

Articolo 2.35 - Locali sottotetto.

C1

I locali sottotetto devono possedere i seguenti requisiti:

- a) i locali abitabili di categoria A1 devono avere altezza media ponderale non inferiore a m. 2,70 con altezza minima di m. 2,00 e R.I.A. non inferiore a 1/8 (0,125) se con apertura a parete, 1/16 se in falda;
- b) i locali di categoria S1 devono avere altezza media ponderale non inferiore a m. 2,40 con altezza minima di m 2,00 e R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083) se con apertura a parete, 1/16 se in falda;
- c) i locali con h media inferiore a m 2,40 sono classificati di categoria S2 o S3, possono avere una sola apertura per vano strutturale, anche in falda, di dimensioni massime pari a 1,00 mq.

L'altezza minima di mt. 2,00 si può ottenere anche mediante partizione con materiali di arredo fisso a tutta altezza

ovvero pareti in cartongesso a tutta altezza.

Articolo 2.36 – Soppalchi.

C1

I soppalchi aperti, ad uso abitabile o accessorio, sono sempre consentiti quando in qualsiasi punto del soppalco e del locale sottostante sono rispettati i parametri propri della categoria di appartenenza, quindi con altezza minima non inferiore a mt. 2,00 e altezza media non inferiore a quella prevista per la categoria di appartenenza.

C2

La superficie del soppalco non può coprire più del 50% della superficie del locale sottostante. C3

Nella parte aggettante del soppalco deve essere previsto un idoneo parapetto di cui all'art. 2.14 bis non scalabile avente altezza minima di m. 1,00.

C4

Per la determinazione dell'altezza media ponderale e del R.I.A, si assume quale superficie di riferimento quella complessiva del vano (superficie del soppalco e della zona sottostante) e quale superficie illuminante quella complessiva di tutte le aperture finestrate dell'ambiente.

C5

In caso di solai con travi a vista l'altezza minima va misurata all'intradosso delle travi portanti e l'altezza media ponderale, calcolata ai sensi dell'art. A.3.10 dell'Appendice Definizioni del RUE approvato con Del. CC. n. 43 del 7 maggio 2009¹, deve essere quella specifica attribuita alla categoria del locale. In caso di controsoffittature ai fini igienico-sanitari esse se chiuse si considerano come parete in quanto riducono il volume d'aria dell'ambiente.

¹ L'altezza ponderale interna di uno spazio chiuso è la misura che si ottiene dividendo l'effettivo volume dell'ambiente, misurandolo puntualmente in caso di soffitti inclinati o di forma più complessa, dall'intradosso strutturale di solai con travi portanti ricalate, per la superficie utile interna

CAPO V
EDIFICI AD USO NON RESIDENZIALE. CARATTERISTICHE E REQUISITI IGIENICI GENERALI

Articolo 2.37 - Locali di categoria A 2

C1

I locali di Categoria A2.1 sono equiparati a locali di categoria A1; essi pertanto devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) superficie non inferiore a mq 9;
- b) altezza media ponderata non inferiore a m. 2,70 e altezza minima non inferiore a m. 2.00;
- c) RIA non inferiore a 1/8 (0,125);
- d) nei locali ad uso ufficio deve essere prevista, per ogni operatore, una superficie di lavoro non inferiore a mq. 6.

C2

I locali di categoria A2.2 - A2.3 - A2.4 – A2.5, ove non sia diversamente stabilito da norme di legge o da disposizioni speciali del regolamento, devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) per le attività commerciali, altezza minima di m. 2, 70;
- b) per le altre attività altezza media ponderata non inferiore a m.3,00, con altezza minima non inferiore a m. 2,70;
- c) per le attività di pubblico esercizio, ristorazione, vendita prodotti alimentari e simili, altezza media di m. 3,00, con altezza minima m. 2,70 riducibile a m. 2,40 come altezza minima in Centro Storico e nel perimetro della “Città del vino e delle sorgenti”;
- d) per attività a ridotto impatto igienico - sanitario può essere ammessa un'altezza minima non inferiore a m. 2,70 previa presentazione di motivata richiesta ed a seguito di valutazione tecnica favorevole da parte dei servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica che possono subordinare l'assenso al posizionamento di un idoneo impianto di ventilazione o condizionamento;
- e) rapporto di illuminazione non inferiore a 1/8 (0,125), riducibile a 1/16 (0,0625), ad esclusione di cucine ed ambulatori, per le attività A2.3 e A2.4 in Centro Storico e nel perimetro della “Città del vino e delle sorgenti”;
- f) rapporto di aerazione non inferiore a 1/16 (0,0625);
- g) superficie minima di mq.20;
- h) per le strutture sanitarie soggette alla LR 34/98 e s.m.i. si applicano le disposizioni stabilite dalla normativa regionale.

Articolo 2.38 - Locali di categoria A3.

C1

I locali di categoria A3, ove non stabilito diversamente da disposizioni speciali del presente regolamento, devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) altezza media ponderata non inferiore a m. 3,00 con altezza minima di m. 2,70;
- b) rapporto di illuminazione non inferiore a 1/8 (0,125);
- c) rapporto di aerazione non inferiore a 1/16 (0,0625);
- d) superficie minima di mq. 20

Articolo 2.39 - Locali di categoria A4.

I locali di categoria A4, ove non sia diversamente stabilito da specifiche norme di legge o da norme speciali del presente regolamento, devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) altezza minima di m. 3,00;
- b) R.I.A non inferiore a 1/8 (0,125);
- c) superficie minima di mq.9 per i locali assimilabili a locali di vita e di mq. 20 per i locali di lavoro:

Parametri edilizi diversi possono essere ammessi previa presentazione di motivata richiesta ed a seguito di valutazione tecnica favorevole da parte dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione.

C2

Le Unità Abitative Mobili e le Unità Abitative Fisse di cui all'art. 6 della LR 16/04, che possono essere installate all'interno delle strutture ricettive all'aria aperta, possono avere rispettivamente altezza minima di m. 2,00 e m. 2,40.

C3

I locali di categoria A4.1 destinati ad uso proprio degli ospiti (stanze di alberghi o pensioni, ecc.) debbono rispettare le norme regionali vigenti (Del.Reg 916/2007 e Del.Reg. 2186/2005).

C4

Per i locali destinati a servizi assistenziali ed occasionali si applicano le disposizioni specifiche previste dal presente regolamento, nonché le norme regionali vigenti L.R. 34/98 e s.m.i..

Articolo 2.40 - Locali di categoria A5

C1

I locali di categoria A5, finalizzati alla specificità di utilizzo dell'allevamento, devono rispettare le norme vigenti in materia e garantire idonee condizioni ergonomiche degli animali allevati.

Articolo 2.41 - omissis

Articolo 2.42 - omissis

Articolo 2.43 - Locali interrati e seminterrati.

C1

È vietato adibire al lavoro locali chiusi, interrati o seminterrati salvo quando particolari modalità di lavorazione non lo richiedano (ad es. cantine di vinificazione e frantoi), e risulti assentito ai sensi del precedente art. 2.2. In questi casi i locali interrati e seminterrati devono essere provvisti di intercapedine laterale di profondità minima pari a m. 1,00 con locale di servizio filtro verso la parte interrata e seminterrata. In tale intercapedine sono consentiti locali di servizio quali bagni e antibagni, spogliatoi, ecc.

C2

Per ottenere l'autorizzazione in deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, deve essere predisposta, da parte di tecnico abilitato, sintetica relazione tecnica atta ad identificare le necessità tecniche ed i mezzi di protezione adottati.

C3

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. n. 303 del 1956, è vietato adibire i locali chiusi interrati a lavorazioni con esalazioni nocive o che espongono i lavoratori a temperature eccessive; lo stesso divieto si applica nel caso in cui i locali non rispondano ai requisiti dimensionali stabiliti dal presente regolamento.

C4

L'utilizzo del locale di cui al comma 1, è comunque subordinato alla presenza di specifici presidi tecnici integrativi per aerazione, illuminazione e sicurezza.

Articolo 2.44 - Locali accessori a servizio di attività.

C1

Sono locali o ambienti accessori a servizio di attività: servizi igienici, docce, antiservizi, spogliatoi collettivi, ripostigli, depositi, magazzini, mense, ambulatori aziendali, archivi.

C2

I locali accessori a servizio di attività devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) servizi igienici, docce, antiservizi: essi sono equiparati ai locali di categoria S1; essi devono rispettare i seguenti parametri:
 - altezza media ponderata non inferiore a m.2,40 con altezza minima di m.2,00;
 - R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083); sono ammessi locali non aerati ed illuminati dall'esterno purché dotati di ventilazione forzata, capace di garantire almeno 5 ricambi aria per ora o soluzioni tecniche equivalenti, ed idoneamente illuminati con luce artificiale;

- superficie minima di mq.1,00 elevata per i servizi igienici a mq.1,2 con un lato di almeno mt 1,00;
- b) nei locali di lavoro deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile che idrico per lavarsi;
- c) tutti gli insediamenti devono essere forniti di w.c. e antibagno, convenientemente riscaldati nella stagione fredda, separati per sesso, con porte e pareti divisorie a tutt'altezza e in numero non inferiore per persone occupate o frazione per turno, a quanto stabilito dalla seguente tabella:

Utenti/Turno	WC
0 - 200	1/20
200 - 400	1/25
oltre 400	1/30

- d) quando si svolgono attività di cui alla tabella sopra, gli insediamenti devono essere forniti di docce con acqua calda e fredda; tali docce devono essere individuali, in locali distinti per i due sessi e riscaldate nella stagione fredda. Il numero delle docce deve essere congruo e comunque non deve essere inferiore a 1 ogni 15 persone addette o frazione per turno.
- e) I lavandini devono essere in numero non inferiore, per persone occupate o frazione per turno, a quanto stabilito dalla seguente tabella:

Utenti/Turno	Lavabi
0 - 200	1/20
200 - 400	1/25
oltre 400	1/30

- f) i w.c. e le docce devono essere rivestiti con materiale lavabile e impermeabile fino ad un'altezza minima di m.2,00. È vietato costruire servizi igienici posti all'esterno del fabbricato. Docce e wc devono essere costruiti in locali separati; in casi particolari può essere autorizzata dal Dipartimento di Prevenzione la costruzione, in un unico locale, del w.c. e della doccia.
- g) Per le Aziende oggetto di incremento occupazionale può essere concessa deroga su specifica autorizzazione del Dipartimento di Prevenzione, rispetto ai requisiti di cui ai punti 5 e 6 c) ed e) del presente comma a seguito di apposita richiesta contenente le modalità organizzative che possono determinare le condizioni per l'accoglimento.
- h) Spogliatoi: tutti gli insediamenti produttivi in cui si svolgono lavorazioni di cui alla tabella n.1 o che occupano più di 5 addetti, devono disporre di locale spogliatoio distinto per i due sessi, non comunicanti direttamente con il w.c., arredati con armadietti a doppio scomparto e riscaldati durante la stagione fredda. Gli spogliatoi sono equiparati a locali di categoria S1; essi devono rispettare i seguenti parametri:
 - altezza media ponderale non inferiore a m.2,40 con altezza minima di m.2;
 - R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083); sono ammessi locali non aerati ed illuminati dall'esterno purché dotati di ventilazione forzata che garantisca almeno 5 ricambi aria per ora o soluzioni tecniche equivalenti ed idoneamente illuminati con luce artificiale
 - superficie minima di mq.2 con lato minore non inferiore a m. 1; deve essere garantita comunque una superficie minima di mq. 1,20 per ogni addetto occupato per turno.
- i) locali di riposo: gli insediamenti produttivi di cui alla tabella allegata n.2 caratterizzati dalla esposizione dei lavoratori a particolari rischi per la sicurezza e la salute, devono avere un locale di riposo loro riservato. I locali di riposo devono essere idoneamente arredati; essi devono essere riscaldati durante la stagione fredda; tali locali, ove non sia presente un locale infermeria devono essere provvisti di cassetta di medicazione. I locali di riposo sono equiparati a locali di categoria A1; essi devono rispettare i seguenti parametri edilizi :

1. altezza minima di m.2,70;
 2. R.I.A. non inferiore a 1/8 (0,125);
 3. superficie minima non inferiore a mq. 9,00 e comunque congrua rispetto al numero degli addetti occupati per turno nelle specifiche lavorazioni a rischio.
- j) Per i locali di riposo di tipo temporaneo sono ammessi parametri inferiori, previa autorizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione.
- k) mense: gli insediamenti produttivi che occupano più di 30 persone devono possedere un locale mensa o cottura, isolato dall'ambiente di lavoro e riscaldato nella stagione fredda; tale prescrizione può essere derogata nel caso in cui l'azienda sia convenzionata con una mensa interaziendale ubicata nella zona di insediamento. I locali mensa sono equiparati a locali di categoria A1; essi devono rispettare i seguenti parametri edilizi :
1. altezza minima di m.2,70;
 2. R.I.A. non inferiore a 1/8 (0,125); sono ammessi locali non aerati ed illuminati dall'esterno purché idoneamente illuminati con luce artificiale e dotati di impianto di ventilazione artificiale o condizionamento; tali impianti devono essere preventivamente sottoposti al parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione;
 3. superficie minima di mq. 9 e comunque congrua rispetto al numero degli utilizzatori.
- l) ambulatori aziendali e locali infermeria. Il datore di lavoro deve garantire la presenza dei presidi sanitari necessari per provvedere alle prime cure. Nei casi previsti dalla legge e comunque ove siano presenti più di 100 persone, gli insediamenti produttivi devono essere dotati di un locale infermeria idoneamente arredato, attrezzato, riscaldato, provvisto di lavandino ed acqua corrente. I locali destinati ad infermeria e ad ambulatorio aziendale sono equiparati a locali di categoria A1 e pertanto devono rispettare i seguenti parametri edilizi :
- a. altezza minima di m.2,70;
 - b. R.I.A. non inferiore a 1/8 (0,125);
 - c. superficie non inferiore a mq.9.
- m) depositi e magazzini, ripostigli, archivi: tali locali sono equiparati a locali di categoria S1 e pertanto devono rispettare i seguenti parametri edilizi :
- a. altezza media non inferiore a m.2,40 con altezza minima di m.2;
 - b. R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083).
 - c. sono ammessi locali non aerati ed illuminati dall'esterno quando non è prevista la permanenza di persone. In tali locali, quando la permanenza del personale è saltuaria, deve essere previsto un impianto di ventilazione forzata atto a garantire almeno 5 ricambi aria per ora o soluzioni tecniche equivalenti; essi inoltre devono essere idoneamente illuminati con luce artificiale. Nel caso in cui in tali locali si svolga attività lavorativa in maniera costante o regolare, essi devono rispettare le caratteristiche proprie dei locali di lavoro.

C4

L'accorpamento in un unico locale di più funzioni assistenziali tra quelle elencate al comma 2, lettere c), d) ed e) può essere ammesso, in via straordinaria, a fronte di motivata richiesta.

Articolo 2.45 - Soppalchi negli edifici non residenziali.

C1

Per i soppalchi aperti all'interno d'edifici non residenziali si applicano le disposizioni dell'art.2.36

TITOLO II B APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE POTABILI

CAPO I ACQUE POTABILI E LORO TUTELA IGIENICA

Art. 60 Requisiti delle acque destinate ad uso potabile Tutela igienica²

L'utilizzazione di qualsiasi sorgente di acqua e di raccolta idrica superficiale per scopi potabili, è subordinata alla esecuzione delle analisi ed alla verifica della rispondenza ai requisiti di potabilità fissati dalle vigenti norme.

E' vietato adibire ad uso potabile acque che non siano state specificamente giudicate idonee a tale uso dal Servizio di Igiene Pubblica e che non rispondano, per quanto attiene le opere di captazione, protezione, prelievo, trasporto e trattamento a quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui alle vigenti leggi in materia, nonché a quanto previsto dagli articoli seguenti.

Art. 61 Protezione delle sorgenti e delle opere di presa

Le sorgenti di acqua o raccolte idriche superficiali comunque destinate ad uso pubblico e le relative opere di presa, incluse quelle per derivazione di acque superficiali, nonché le sorgenti di acqua potabile destinate ad uso privato del possessore del fondo da cui emergono, debbono avere una zona di protezione che verrà determinata dalla autorità sanitaria, su conforme parere del Medico Igienista, tenuto conto delle caratteristiche del bacino imbrifero, della natura geologica e della situazione superficiale della zona, nonché di ogni altro elemento che possa influire sulla tutela igienica delle acque. Le zone di protezione dovranno essere recintate a cura di chi ha diritto alla utilizzazione dell'acqua, al fine di impedire l'accesso a chi non ne ha titolo.

Entro le zone di protezione sono proibiti il pascolo, la coltivazione e qualunque opera di fabbricazione e di escavazione nonché la formazione dei depositi di concime e di qualunque altra materia, che a giudizio del Medico Igienista possa costituire pericolo per la purezza delle acque.

Per l'apertura di pozzi, fossi, nuovi scoli ed eventuali opere di costruzione attinenti alla utilizzazione dell'acqua, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica.

Le opere di presa di acqua sorgive o di falda devono essere ermeticamente chiuse da ogni parte con muratura impermeabile.

Ove sia necessario praticarvi aperture di ispezione, queste devono essere munire di sportello metallico con chiusura a perfetta tenuta .

Tutti i cunicoli, le gallerie filtranti e i drenaggi costituenti l'opera di allacciamento delle sorgenti devono essere accessibili e difesi da invasioni di acque estranee. Per le opere di presa superficiali l'Autorità Sanitaria locale, su parere del Medico Igienista, stabilirà di volta in volta i vincoli di protezione con particolare riguardo alla balneazione, alle immissioni cloacali, alla pesca ed alla navigazione.

Art. 62 Tutela sanitaria

Di qualunque malato o sospetto di malattia infettiva tra le persone dimoranti nelle zone di custodia o di protezione delle sorgenti e degli acquedotti dovrà darsi, a cura dell'ente gestore dell'acquedotto, immediata notizia al Servizio d'Igiene Pubblica.

Gli addetti alla manutenzione ed alla vigilanza degli acquedotti dovranno essere muniti dell'apposito libretto di idoneità sanitaria ed avere subito nei periodi stabiliti i prescritti trattamenti unitamente alle persone con essi conviventi.

² L. 10.5.1976, n.319 (art.2)

I preposti ai lavori di manutenzione e di riparazione dovranno, con opportune visite mediche, assicurarsi che gli operai addetti ai lavori stessi non siano portatori di infezioni. Manifestandosi malattie infettive tra gli operai, gli ammalati saranno esclusi dal lavoro, dal quale saranno altresì esclusi gli operai che convivano con persone affette da malattie infettive.

Delle insorte manifestazioni infettive e delle conseguenti esclusioni dovrà essere data immediata notizia al Servizio d'Igiene Pubblica.

CAPO II POZZI , CISTERNE, SERBATOI E SIMILI

Art. 63

Escavazione e trivellazione di pozzi destinati ad uso potabile

Nelle zone servite da acquedotto pubblico è proibita l'escavazione, la trivellazione e l'uso di pozzi freatici o profondi destinati a scopa potabile.

Ferma restando ogni altra disposizione a tutela degli acquedotti, tali pozzi potranno essere invece consentiti nelle altre zone, salva l'autorizzazione di cui al comma primo dell'art. 65, a condizione che nella località la raccolta, l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto siano assicurati con manufatti impermeabili e comunque con opere ritenute idonee dal Servizio d'Igiene Pubblica.

Nelle zone a carattere alluvionale ove tecnicamente è possibile attingere acqua alle falde acquifere mediante pozzi tubolari (trivellati o tipo Northon) o battuti è vietata la costruzione di pozzi a scavo.

Art. 64

Requisiti igienici delle opere di attingimento

Non è permesso l'uso di pozzi freatici o profondi, a scavo o trivellati che non siano distanti almeno mt. 20 da latrine, concimaie, depositi luridi e dagli impianti di raccolta, allontanamento e smaltimento delle acque di rifiuto citati nel presente articolo e che non abbiano intorno all'apertura una pavimentazione impermeabile su sottofondo di cemento del diametro di mt. 5, con gli opportuni scoli e convogliamenti a distanza dell'acqua piovana o dispersa.

I pozzi a scavo dovranno avere pareti in muratura perfettamente impermeabili e rivestite con intonaco di cemento fino ad un'altezza superiore alla quota di massimo livello raggiungibile dall'acqua dei pozzi.

Il loro imbocco dovrà essere protetto da apposito manufatto in muratura e lo scavo dovrà essere munito di due solette di chiusura in cemento armato munite di passo d'uomo a bordi rilevati, chiusa da portelli metallici a perfetta tenuta.

La prima di dette solette dovrà essere posta a livello o al disopra del piano di campagna; la seconda almeno di mt. 1 al disopra della quota di massimo livello raggiungibile dall'acqua nel pozzo.

L'accesso alla soletta inferiore sarà sempre assicurata mediante scala metallica murata alle pareti. La estrazione dell'acqua sarà effettuata esclusivamente a mezzo di idonea pompa.

L'espurgo dei pozzi dovrà essere effettuato almeno una volta l'anno.

Le caratteristiche strutturali e l'uso dei pozzi trivellati con rivestimento metallico o meno, saranno determinati caso per caso in sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 65.

Art. 65

Apertura di nuovi pozzi^{3 4}

Chiunque intende aprire nuovi pozzi ad uso domestico dovrà dare comunicazione preventiva al Sindaco.

Tale comunicazione dovrà essere completata con l'apposito modulo, debitamente compilata in ogni sua parte, da inoltrare al Sindaco a lavori eseguiti.

Potrà essere autorizzata l'escavazione, la trivellazione e l'uso di pozzi per necessita di cantiere soltanto nelle zone non assoggettate a tutela igienica delle falde idriche, a condizione che essi vengano colmati con materiali impermeabili ad avvenuta chiusura del cantiere stesso.

³ Trattasi di pozzi per attingimento d'acqua ad uso potabile

⁴ T.U. 11.12.1933 n. 7775 (art.93)

Art. 66**Chiusura dei pozzi fuori uso o non idonei**

I pozzi fuori uso o dichiarati non idonei dovranno essere colmati fino al livello del suolo, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione o, in difetto, del proprietario del fondo, con materiale ritenuto idoneo dal Servizio d'Igiene Pubblica e dovranno essere murati.

Art. 67**Cisterne**

Potrà essere consentito l'uso di cisterne per la conservazione delle acque meteoriche a scopo potabile soltanto ove non sia possibile l'utilizzazione di altre acque dichiarate idonee a tale uso.

Le pareti delle cisterne e dei condotti di alimentazione saranno di materiale impermeabile; la bocca della cisterna sarà ermeticamente chiusa e protetta.

Qualora le cisterne siano interrate, le loro pareti dovranno essere isolate per ogni lato, inferiormente e superiormente, dal terreno circostante, mediante muratura formante intercapedini. Dette intercapedini dovranno avere una larghezza mai inferiore a cm. 80 e un facile accesso dall'esterno.

E' prescritto un deviatore di scarico per l'esclusione delle prime acque piovane ed è vietato comunque l'uso di tubazioni di piombo.

L'attingimento dovrà avvenire esclusivamente a mezzo pompa. L'autorizzazione di cui al primo comma è subordinata al parere favorevole del Servizio d'Igiene Pubblica. Il progetto costruttivo dovrà essere corredato da ogni elemento riguardante la superficie di raccolta, i materiali usati, l'apparecchio deviatore delle prime acque, le caratteristiche strumentali della cisterna e quelle dei mezzi di attingimento, nonché della indicazione della distanza da latrine, da impianti di raccolta, allontanamento e smaltimento delle acque di rifiuto, da concimaie e depositi di rifiuto, distanza che non dovrà essere inferiore a mt. 20.

Art. 68**Serbatoi di emergenza**

In casi particolari, su parere favorevole del Servizio d'Igiene Pubblica, potrà essere consentita la costruzione di serbatoi di acqua potabile a pie fabbricato o in cabina idrica sul piano di copertura, alimentabili mediante autobotti, sempre che vengano dotati di idoneo bocchettone di allaccio per il raccordo con il tubo di alimentazione. L'acqua dovrà essere addizionata di ipoclorito di sodio in modo da aversi 0,5 mg/rl di cloro attivo. Il Medico Igienista del Servizio d'Igiene Pubblica può, a richiesta, autorizzare l'uso di altro disinfettante.

CAPO III**DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE NELL'ABITATO****Art. 69****Rapporti fra rete idrica, fognature ed altre sorgenti di inquinamento**

Nessun tubo della rete di distribuzione di acqua potabile esterna ai fabbricati potrà essere posto a distanza minore di m. 1.50 da fognoli o pozzetti per l'allontanamento di acque luride o comunque inquinanti.

Quando non sia possibile rispettare tale distanza, detti tubi dovranno essere protetti con sistemi preventivamente approvati dall'Autorità Sanitaria locale, sentito il parere del Servizio d'Igiene Pubblica.

Le fognature e le tubazioni di scarico di acque luride o comunque inquinanti dovranno essere poste con l'estradosso ad almeno cm. 50 sotto il piano di posa delle tubazioni di acqua potabile.

L'attraversamento delle zone di terreno sovrastanti gli acquedotti con tubazioni di scarico di acque luride e soggetto ad autorizzazione comunale, che sarà rilasciata solo in caso di accertata necessità e dovrà avere direzione perpendicolare all'andamento dell'acquedotto. Peraltro, entro una zona comprendente la

proiezione verticale dell'acquedotto e, per ciascun lato, la contigua fascia di larghezza pari alla distanza verticale intercorrente tra il fondo dell'acquedotto e il piano di campagna, dette tubazioni di attraversamento dovranno essere realizzate con materiali ed accorgimenti tali da garantire l'impermeabilità.

I materiali ed i giunti che verranno adottati, nonché i sistemi costruttivi, dovranno essere preventivamente approvati dal Servizio d'Igiene Pubblica. Se la tubazione di scarico è interrata, dovrà, per tutto il tratto che attraversa la zona di protezione di cui alla precedente comma, essere posta, mediante baggioli, mensole o staffe, in un cunicolo con fondo in cemento armato e le pareti di muratura impermeabile con intonaco in cemento. Detto cunicolo, che sarà dotato di pozzetti di ispezione ai due estremi della zona di protezione di cui sopra, dovrà avere dimensioni tali da poter convogliare le acque in caso di rottura o perdita della tubazione in esso contenuta e dovrà essere in grado di smaltire le acque all'aperto in modo da rendere visibili le perdite. Se la configurazione del terreno non renda ciò possibile, il cunicolo stesso dovrà essere prolungato da entrambi i lati fino ad una distanza doppia di quella indicata nel quinto comma, con pozzetti di ispezione ai due estremi.

Sono vietati i pozzi neri e le concimaie, fino alla distanza di m. 50 dall'asse della proiezione verticale degli acquedotti, salvo che non vengano costruiti e mantenuti in condizioni da non poter costituire fonte di inquinamento per l'acqua potabile, previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

Art. 70 Rete idrica interna⁵

Nelle abitazioni site in zone servite con distribuzione a contatore, gli impianti idrici interni debbono essere idonei per tale sistema di erogazione e debbono essere posti in opera in modo tale da renderne facili la verifica e l'eventuale riparazione.

In particolare in tali impianti, per i quali sono ammessi soltanto materiali giudicati idonei dai Servizi Tecnici competenti, non è consentita comunicazione diretta tra l'acqua contenuta nei serbatoi domestici a pelo libero e tubazioni di alimentazione derivanti dalla rete stradale.

Non è altresì consentita la messa in opera di apparecchi che possano dare erogazioni istantanee tali da turbare fortemente l'erogazione dell'acqua ad altri utenti. Sono inoltre vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra le tubazioni dell'impianto di distribuzione, connesse con la rete di distribuzione idrica cittadina, e quelle di acqua di altra provenienza.

Sulla sommità di ogni colonna montante dovrà essere posta idonea valvola automatica che permetta il rientro dell'aria in caso di sospensione di flusso della rete di distribuzione.

Detta valvola sarà posta in una cabina che dovrà rispondere alle caratteristiche indicate dal seguente articolo.

Art. 71 Dotazione idrica

In ogni appartamento la totale dotazione giornaliera di acqua per uso potabile e domestico non dovrà essere inferiore a litri 200 per abitante.

Qualora l'edificio venga dotato di serbatoi di raccolta essi dovranno essere collocati sulle terrazze o nei sottotetti. Solo in casi eccezionali e su conforme parere del Servizio d'Igiene Pubblica potranno essere installati nell'interno dei singoli appartamenti. Nel primo caso dovranno essere posti entro apposite cabine in muratura di facile accesso, ben ventilate e protette sia dall'eccessivo calore sia dalla penetrazione di topi, mosche ed altri insetti convenientemente lontane da sbocchi di fumaio o di condutture in diretta comunicazione con la fognatura. La porta delle cabine stesse dovrà essere chiusa con serratura e la chiave sarà affidata a persona responsabile designata dal proprietario e notificata al Servizio d'Igiene Pubblica per le ispezioni. Allorchè i serbatoi siano collocati nei singoli appartamenti, dovranno essere posti in luoghi di facile pulizia e manutenzione e ben protetti ed attrezzati nei confronti dei fenomeni di condensazione. I serbatoi dovranno essere chiusi con idoneo coperchio e dovranno essere costruiti con materiale non attaccabile dall'acqua, con esclusione in ogni caso dell'impiego del piombo. Dovranno essere inoltre adeguatamente ispezionabili da ogni lato, inferiormente e superiormente.

⁵ D.P.R. 3.8.68, n. 1095

Il fondo dei serbatoi dovrà essere conico o a pendenza, laterale, provvisto di vite di scarico manovrabile dall'esterno per la rimozione dei sedimenti naturali. Dovrà inoltre essere curata dai proprietari la perfetta manutenzione dei serbatoi stessi e la rimozione dei sedimenti naturali dovrà essere effettuata almeno due volte all'anno.

Art. 72

Installazione di impianti di sollevamento di acqua potabile

L'installazione di qualsiasi tipo di impianto di sollevamento dell'acqua potabile è subordinata al benessere del Servizio d'Igiene Pubblica, previo consenso dell'Ente gestore del servizio. La relativa domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica.

Art. 73

Precauzioni per evitare l'inquinamento delle condutture interne ad opera di acque luride

Le condutture di sopravanzo dei serbatoi di acqua potabile non potranno essere direttamente immerse nelle fogne, nei fognoli ed in altre condutture di scarico, ma dovranno prima sboccare liberamente dentro cassette dotate di sifone a chiusura con scarico non inferiore a cm. 5 di diametro. Lo sbocco dell'acqua nelle cassette di cacciata per il lavaggio dei vasi delle latrine deve essere situata a quota tale da risultare in ogni caso ad un livello superiore a quello massimo del liquido contenuto nella cassetta.

Art. 74

Controllo degli impianti idrici interni al grezzo

Non appena nelle nuove costruzioni sia stata ultimata la posa delle tubazioni per la distribuzione interna di acqua potabile, il titolare della concessione edilizia, prima di dare inizio ai rivestimenti con intonaco o alla chiusura delle condotte di servizio contenenti dette tubazioni, deve farne denuncia al Comune allegando la dichiarazione del Direttore dei lavori di conformità dell'impianto alle norme vigenti.

Art. 75

Fonti di uso comune

Le fonti di uso pubblico debbono essere alimentate esclusivamente con acqua riconosciuta potabile dal Servizio d'Igiene Pubblica. Non possono essere dotate di manufatti che consentano di attingere acqua diversamente che dalla bocchetta.

Debbono inoltre essere circondate da una zona di protezione con platea impermeabile e provviste di idoneo condotto per la raccolta e il convogliamento delle acque di supero.
